



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(611 cpp)

della
SEZIONE PRIMA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 25.09.2024

**Detenuto in regime di cui all'articolo 41 bis O.P.-consegna diretta di
dolciumi e giocattoli a minore di anni 12- Possibilità- Condizioni**

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento n. 21991/24

Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di omissis rigettava il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di nr 307/2024 23.2.2024 con la quale , in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto in regime differenziato ex articolo 41 bis O.P., si disponeva che la Direzione della Casa Circondariale, disapplicasse sul punto le circolari ministeriali contrastanti, emettesse un nuovo ordine di servizio che consentisse all'interessato di consegnare direttamente a figli e/o nipoti minori dei 12 anni dolci o giocattoli acquistati al sopravvitto in occasione dei colloqui visivi.

OSSERVA

Con unico motivo di ricorso l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la violazione dell'articolo 41 bis O.P. con particolare riferimento al comma 2 quater e, conseguentemente, agli articoli 7 e 16 della circolare D.A.P. nr 3676/6126 del 2.10.2017 che hanno, rispettivamente, disciplinato l'acquisto dei prodotti al sopravvitto e lo svolgimento dei colloqui visivi.

In particolare, nel ricorso si lamenta una valutazione inadeguata rispetto alla necessità di compiere un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza pubblica perseguita dal regime differenziato, da cui il divieto di scambi di oggetti durante i colloqui, e quella volta alla tutela dei rapporti familiari, evidenziando che il provvedimento si è basato unicamente sulla problematica della manomissione dell'oggetto consegnato al minore, senza, invece, tener conto del concreto pregiudizio che lo scartamento della merendina o l'armeggio del giocattolo possa determinare rispetto alla chiarezza

dell'audio, così da agevolare- nei frangenti nei quali tali attività si svolgono- lo scambio di messaggi pericolosi e criptici.

Segnala il ricorrente che la impugnata decisione si discosta da decisioni assunte su questo stesso argomento dal Tribunale di Sorveglianza di omissis, dal Magistrato di Sorveglianza di omissis, dal Tribunale di Sorveglianza di omissis e dal Magistrato di Sorveglianza di omissis.

Si rileva la fondatezza del ricorso nei limiti che saranno precisati.

La decisione assunta dal Magistrato di Sorveglianza di omissis e confermata dal Tribunale di Sorveglianza con l'ordinanza impugnata, con la quale si disponeva che la Direzione della Casa Circondariale, disapplicata sul punto le circolari ministeriali contrastanti, emettesse un nuovo ordine di servizio che consentisse all'interessato di consegnare direttamente a figli e/o nipoti minori dei 12 anni dolci o giocattoli acquistati al sopravvitto in occasione dei colloqui visivi, non si conforma al disposto dell'articolo 41 bis comma 2 quater O.P. e, ancor più, alla necessaria valutazione dell'adeguato bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza pubblica perseguita dal regime differenziato, da cui il divieto di scambi di oggetti durante i colloqui, e quella volta alla tutela dei rapporti familiari.

E', tuttavia, la stessa Avvocatura Generale dello Stato, con il richiamo alle decisioni assunte dal Magistrato di Sorveglianza di omissis, dal Tribunale di Sorveglianza di omissis e dal Magistrato di Sorveglianza di omissis, a tracciare la via verso una interpretazione delle limitazioni che valorizzi ancor più il principio del bilanciamento sopra richiamato.

Le imprescindibili esigenze di tutela della massima sicurezza sono indubbiamente poste a grave rischio rispetto ad una consegna di dolci e giocattoli che, pur avvenuta in presenza del personale preposto ai controlli, consenta il loro successivo consumo ed utilizzo, essendo palese che i rumori determinati da tali attività possano seriamente pregiudicare l'ascolto di messaggi o di espressioni criptiche.

E' vero anche- ed è quanto ragionevolmente viene esposto nelle ordinanze sopra richiamate- che la consegna diretta dei dolci e dei giocattoli da parte del detenuto direttamente nelle mani dei minori degli anni 12 con divieto tassativo nei confronti di questi ultimi all'uso fino al momento della conclusione del colloquio e della conseguente registrazione non arreca alcun pregiudizio alle esigenze di sicurezza e, al contempo, garantisce una adeguata tutela dei rapporti familiari.

Fermo restando che gli oggetti da consegnare debbano essere stati custoditi nel magazzino fino al momento della consegna al detenuto da parte del personale della polizia penitenziaria all'inizio del colloquio.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza perché il Tribunale di Sorveglianza di omissis si conformi al principio, sopra enunciato, così da stabilire che sia consentita la consegna diretta ai minori di anni 12 di dolci e giocattoli- previamente custoditi nel magazzino da parte della polizia penitenziaria- da parte del detenuto in regime differenziato, con divieto tassativo di loro uso fino alla conclusione del colloquio.

P.Q.M.

visto l'art. 611 c.p.p.,

chiede

che l'On. Corte di Cassazione annulli con rinvio l'impugnata ordinanza

Roma, 17 luglio 2024

Il Sostituto Procuratore Generale

Vincenzo Senatore

